

Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”, in vigore dal 5 maggio scorso, con cui, fra l’altro, è stata disposta l’abrogazione del precedente D.lgs. 227/2001.

Il decreto 34/2018 in esame riforma la normativa forestale per adeguarla al mutato contesto economico-sociale e garantire una nuova gestione del patrimonio boschivo, riconosciuto come “parte del capitale naturale nazionale” e come “bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (art. 1)

La materia forestale è primariamente legata alla tutela dell’Ambiente di competenza esclusiva dello Stato (D.Lgs. 152/2006), nonché alla tutela del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), competenza statutariamente attribuita alla Regione Siciliana (art. 14 lett. n Statuto Regione Siciliana).

Si ricorda a tale proposito che il Codice del Paesaggio considera di interesse paesaggistico – con correlativa automatica soggezione al vincolo – i territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 lett. g. D.lgs. 42/2004), trovando d’ora in avanti il riferimento per l’individuazione dei boschi nell’art. 3, comma 3 del decreto Legislativo 34/2018, stante l’abrogazione del Decreto Legislativo 227/2001 (art. 18 D.Lgs. 34/2018).

Pertanto nelle aree ricadenti nella definizione di bosco, vigendo ope legis il vincolo paesaggistico, questo produce effetti indipendentemente da eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con il conseguente obbligo di presentare all’amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere, affinché l’area non venga distrutta o vi siano introdotte modificazioni che possano recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004).

Per quanto riguarda la Regione Siciliana la normativa di riferimento in materia forestale è contenuta nella Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e s.m.i., finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione.

Nella predetta normativa la definizione di bosco è contenuta all’art. 4. I successivi commi del citato art. 4 equiparano al bosco “le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri (comma 2), rimettendo al Governo regionale l’adozione di criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea (comma 3) (vedi D.p.r.s. 28 giugno 2000).

Il comma 5 altresì individua le esclusioni dalla nozione di bosco, stabilendo che “non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto”.

Sempre con riferimento all’art. 4 al comma 4 il legislatore regionale, dopo aver escluso che la temporanea assenza di vegetazione possa incidere sulla qualificazione in termini di bosco, ha previsto con l’inserimento del comma 5 bis, introdotto dall’art. 4 della L.r. 14/2006, un espresso rinvio alla nozione statale di bosco, statuendo quindi che “per quanto non diversamente disposto, trova applicazione anche nella regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale”.

Diversi sono gli effetti che discendono dal D.lgs. 42/2004 e dalla L.R. 16/96 s.m.i..

Come chiarito più volte dallo stesso Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (vedi note prot. n. 25979 del 25.05.11 e n. 18295 del 4.04.12), mentre la legge regionale n.16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del Codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio.

Il Decreto Legislativo n. 227/01, ora Decreto Legislativo n. 34/2018, contrariamente a quanto previsto dalla L.R. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate, queste quindi non sono da ritenersi "bene paesaggistico", ma la loro rilevanza tecnico- amministrativa è legata esclusivamente L.R. 16/96 e s.m.i..

Per effetto della L.R. 16/1996 e s.m.i. infatti il vincolo paesaggistico opera anche per le fasce di rispetto definite dall'art. 10 della L.R. 16/96 (art. 10 comma 11)¹.

Il divieto di cui all'art. 10 della L.r. 16/96 opera direttamente senza necessità di alcun recepimento nello strumento urbanistico, rendendo immediatamente ineditabile *ex lege* l'area qualificabile come "bosco" e la circostante fascia di rispetto. Restano salve i limiti ai divieti e le deroghe agli stessi contenuti nello stesso articolo 10.

In particolare si ricorda che i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 non operano nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali (art. 10 co. 12 L.R. 16/96).

In sintesi quindi è possibile ritenere che trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 co. 3, art. 4 e 5 del D.lgs. 34/2018 in materia ambientale, data la competenza esclusiva dello Stato, nonché in ambito paesaggistico per quanto già prima accennato, non essendo il legislatore regionale, pur avendone la competenza, intervenuto in materia.

Per effetto del rinvio di cui al comma 5 bis dell'art. 4 della L.R. 16/96 alla legislazione nazionale, il nuovo decreto appare produrre effetti anche in ambito paesaggistico, trovando applicazione la definizione di bosco fornita dall'art. 3, comma 3 del nuovo decreto ad integrazione della norma regionale.

Per quanto riguarda il Decreto Legislativo 34/2018 si allega nota di commento predisposta dall'ANCE Nazionale, unitamente al testo del Decreto.

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004, rimangono esenti da autorizzazione i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.